



COMUNE DI CAPACI

(Città Metropolitana di Palermo)

NOTA INTEGRATIVA 2021-2023

PREMESSA

L'art 11 comma 5 del D. Lgs 118/2011 prevede che, la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Considerate le differenze rilevanti tra un sistema di bilancio delle società e quelli degli Enti locali la nota integrativa presentata analizzerà:

- I principi contabili seguiti per la predisposizione del bilancio;
- i criteri ai nella valutazione delle voci del bilancio sia delle entrate che delle spese;
- passività potenziali;
- determinazione del FCDE;
- determinazione del FPV;
- verifica degli equilibri di bilancio;
- verifica del rispetto dei vincoli di bilancio.

In primo luogo si ricorda la funzione fondamentale del bilancio, ovvero quella autorizzatoria punto **9.5 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario del principio applicato alla programmazione "**

Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti le accensione di prestiti.

A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Ad esempio, in caso di eventi imprevisi, quale il venir meno o la riduzione dei dividendi o il taglio di trasferimenti a favore dell'Ente, che fanno prevedere un disavanzo della gestione finanziaria, in attesa delle variazioni di bilancio e delle misure necessarie a ripristinare il pareggio, la giunta può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi per i quali si prevede lo squilibrio, non ancora impegnati, al fine di evitare l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate che potrebbero irrigidire la gestione ed impedire l'adozione di interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio.

Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento;
- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio.

Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio *che corrisponde all'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).*

Principi generali o postulati

- 1. Principio dell'annualità**
- 2. Principio dell'unità**
- 3. Principio dell'universalità**
- 4. Principio dell'integrità**
- 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità**
- 6. Principio della significatività e rilevanza**
- 7. Principio della flessibilità**
- 8. Principio della congruità**
- 9. Principio della prudenza**
- 10. Principio della coerenza**
- 11. Principio della continuità e della costanza**
- 12. Principio della comparabilità e della verificabilità**
- 13. Principio della neutralità**
- 14. Principio della pubblicità**
- 15. Principio dell'equilibrio di bilancio**
- 16. Principio della competenza finanziaria**
- 17. Principio della competenza economica**
- 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma**

Il principio contabile della competenza finanziaria modifica nettamente la nuova contabilità con la precedente, sia nella predisposizione del bilancio che nella gestione.

Di seguito viene riportata il principio n 16:

Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;

- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E' esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- a) la ragione del debito;
- b) la determinazione della somma da pagare;
- c) il soggetto creditore;
- d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto - al momento dell'attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorchè siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa

quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente, (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- I. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- II. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- III. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale,

le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

E' prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

Al bilancio di previsione devono essere allegati i seguenti documenti:

allegati	dati
1. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (art. 172 del D. Lgs 267/2000);	Allegata alla presente
2. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (art. 172 del D.lgs 267/2000);	Allegati alla presente
3. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno (art. 172 del D.lgs 267/2000);	Allegato alla presente
4. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione anno 2020 (Art 11 comma 3 del dl 118/2011);	Sarà prodotto dopo l'approvazione del rendiconto 2020
5. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Art 11 comma 3 del dl 118/2011)	Allegato alla presente
6. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Art 11 comma 3 del dl 118/2011);	Allegato alla presente
7. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;	Allegato alla presente
Inoltre i documenti da allegare ai fini della programmazione del bilancio sono :	
8. Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2021/2023;	Allegato alla presente
9. Piano della valorizzazione e delle alienazione;	Allegato alla presente
10. Piano delle assunzioni annuale e triennale;	
11. Delibera della destinazione delle sanzioni del codice della strada.	Allegato alla presente

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa

ENTRATA

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Le aliquote relative alle tariffe IRPEF ed IMU sono state mantenute invariate agli stessi valori dell'anno precedente. Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione *“alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

IMU:

L'**imposta sugli immobili** interessa non solo quelli destinati ad uso domestico (abitazioni) ma anche quelli ad uso commerciale (capannoni, negozi ed altre strutture), nonché i terreni. La principale novità dell'IMU rispetto alla vecchia ICI è l'obbligo di pagamento anche per gli immobili religiosi non utilizzati principalmente per il culto, stessa sorte toccata agli immobili intestati ad associazioni ed enti no-profit, prima esentati dalla *tassa sulla casa*.

Le tariffe per l'anno 2021 sono quelle approvate con delibera di C.C. n. 48 del 09.07.2020 e risultano le seguenti:

	2021
Abitazione principale	esente
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 ‰
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 ‰
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 ‰
Terreni agricoli	10,60 ‰
Aree fabbricabili	10,60 ‰

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Relativamente alla TARI, i valori sono stati inseriti sulla base del Piano economico finanziario relativo all'anno 2020 in quanto il piano finanziario 2021 non è ancora disponibile; si provvederà ad effettuare le variazioni di spesa ed alla approvazione delle relative tariffe non appena i dati saranno disponibili. Si evidenzia che in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n.

443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe. La nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche difficilmente conciliabili con quelle previste per l'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge e si è ritenuto pertanto opportuno e necessario inserire nel bilancio i dati relativi alla annualità precedente; dati che verranno rettificati con l'adozione del nuovo PEF che avverrà con successivo provvedimento.

ADDIZIONALE IRPEF STIME E PREVISIONI 2021-2023

L'aliquota unica addizionale comunale IRPEF sono state confermate come da deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 28.11.2013 è pari a 0,65%

RECUPERO EVASIONE ICI E TARI

Vengono previste in bilancio le somme di € 1.400.000,00 per avvisi di accertamento e ruoli coattivi IMU anni pregressi e di €. 1.400.000,00 per avvisi di accertamento e ruoli coattivi TARSU.-TARI

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

La quota spettante al Comune di Capaci a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale iscritta in bilancio è prevista in € 350.000,00, sulla base del dato comunicato dal Ministero dell'Interno sul sito Finanza locale.

TRASFERIMENTI CORRENTI

La stima delle entrate è stata fatta sulla base dell'andamento storico e della documentazione agli atti dell'ente.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sono comprese al titolo III le entrate derivanti dal codice della strada le quali risultano in bilancio alla spesa corrente per € 30.000,00 e € 45.000,00 alla spesa capitale.

PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA

L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, stabilisce:

- al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
 - a. in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b. in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale ed di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c. ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a

miglioramento della sicurezza stradale,

- al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Occorre attestare che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del DL 121/2002 e smi sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del DPR 381/1974 e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. La disposizione non si applica alle strade in concessione. L'importo del gettito da sanzioni codice della strada ammonta ad €. 150.0000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Al titolo IV confluiscono le entrate per contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche, da alienazioni, da permessi di costruire e da concessioni cimiteriali. L'entrata complessiva 2021 del titolo, pari ad € 1.239.594,21 finanzia la spesa per investimenti.

Le previsioni di entrata per gli anni 2022-2023 sono le seguenti:

per l'anno 2022 sono quantificate in € 1.239.594,21 ;

per l'anno 2023 sono quantificate in € 1.239.594,21 ;

DESCRIZIONE	PREV 2021	PREV 2022	PREV 2023
Contributo Ministeriale per messa in sicurezza patrimonio comunale ed efficientamento energetico	17.296,50	17.296,50	17.296,50
Contributo per ristrutturazione grotta S. Rosalia per attività turistico-culturali	373.000,00	373.000,00	373.000,00
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e relative sanzioni	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Altri contributi statali e/o regionali	757.724,98	757.724,98	757.724,98
Totale	1.398.021,48	1.398.021,48	1.398.021,48

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI:

Non sono state previsti accensioni di prestiti.

SPESA

Per quanto riguarda le **SPESE**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e dalle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

SPESA PER TITOLI – IMPEGNI E PREVISIONI					
TITOLI	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI	PREVISIONI
	2017	2018	2019	2020*	2021
Titolo 1 – Spese Correnti	8.508.131,30	7.599.348,34	7.602.302,82	7.921.439,93	11.097.185,50
Titolo 2 – Spese in C/Capitale	676.348,90	175.372,04	1.687.109,88	1.079.011,43	1.398.021,48
Titolo 3 – Spese per incr. att. Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	394.510,95	364.925,01	388.220,88	467.924,95	5.183.562,08
Titolo 5 – Chiusura Antic. Tesor.	0,00	0,00	221.814,21	0,00	3.930.775,80
Titolo 7 – Spese Conto Terzi	12.488.187,45	10.744.704,75	15.560.997,97	15.294.559,06	22.155.000,00
TOTALE SPESE	22.067.178,60	18.884.350,14	25.460.445,76	24.762.935,37	43.764.544,86

•PRE CONSUNTIVO 2020

Analizziamo le spese suddivise per interventi:

SPESE CORRENTI PER INTERVENTO						
INTERVENTI	MACROAGG	IMPEGNI				PREVISIONI
		2017	2018	2019	2020*	2021
01- PERSONALE	101	2.764.227,61	3.021.525,53	2.715.309,72	2.563.509,60	2.694.250,00
02- Acquisto beni di cons.	102	193.502,04	227.419,20	196.550,10	158.881,94	197.000,00
03- Prestazioni di servizi	103	4.062.859,03	3.277.999,15	3.609.349,24	4.137.672,75	4.102.950,00
04- Utilizzo Beni di terzi	104	936.106,80	503.316,44	311.145,18	753.757,66	606.500,00
05- Trasferimenti	105	-	-			
06- Interessi passivi	106	-	-			
07- Imposte e Tasse	107	196.761,38	200.135,29	120.139,31	50.897,28	175.000,00
08- Oneri straordinari della gest.	108					
09- Rimborsi o poste correttive delle entrate	109	637,00	25,24	1.876,00	8.470,75	100.000,00
10- Altre spese correnti	110	354.037,44	368.927,49	647.933,27	248.249,95	3.221.485,50
10 - Fondo Svalutazione Crediti						
11- Fondo Di riserva						
TOTALE SPESE CORRENTI		8.508.131,30	7.599.348,34	7.602.302,82	7.921.439,93	11.097.185,50

•PRE CONSUNTIVO 2020

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" stabilisce che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La nuova norma introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In particolare, il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione. La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde all'esigenza fortemente rappresentata dall'ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ad oggi prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021. Questo significa che nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere pari almeno al 75%, pari all'85% per il 2019 e pari almeno al 95% per il 2020. L'accantonamento previsto al fondo nel bilancio pluriennale 2021-2023 qui presentato è effettuato in linea con le disposizioni normative ora vigenti.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Per il calcolo della costituzione del Fondo è stato adottato il metodo della media semplice.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In

tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

L'importo dell'accantonamento per il triennio ammonta a euro 2.721.417,40 per l'anno 2021; euro 2.721.417,40 per l'anno 2022 e di euro 2.721.417,40 per l'anno 2023. Le percentuali di accantonamento sono state calcolate prendendo come base di copertura le percentuali del 100% per il triennio.

SPESA DI INVESTIMENTO

I nuovi investimenti programmati per il triennio 2021-2023 e le spese ammortizzabili nell'esercizio, trovano esposizione dettagliata nella tabella sotto riportata.

DESCRIZIONE	PREV 2021	PREV 2022	PREV 2023
Messa in sicurezza patrimonio comunale ed efficientamento energetico	17.296,50	17.296,50	17.296,50
Ristrutturazione grotta S. Rosalia per attività turistico-culturali	373.000,00	373.000,00	373.000,00
Interventi i manutenzione straordinaria dei beni immobili di proprietà comunale e dei loculi cimiteriali	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Altri finanziamenti statali e/o regionali per infrastrutture	757.724,98	757.724,98	757.724,98
Totale	1.398.021,48	1.398.021,48	1.398.021,48

SPESA PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI

La suddetta spesa ammonta per il 2021 a € 275.000,00. Il limite di indebitamento per gli Enti locali, stabilito dall'art. 204 del Dlgs 267/2000 è attualmente fissato al 10%; il limite di indebitamento è ampiamente rispettato in quanto si assesta per l'anno 2021 al 10%; per l'anno 2022 al 10 % e per l'anno 2023 al 10%.

FONDI DI RISERVA

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,45% per il 2021; 0,46 % per il 2022 e 0,46 % per il 2023 l'importo del fondo di riserva ammonta a €50.045,47 per ogni anno del triennio considerato.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 24.673,55, pari a 0,2% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d. Lgs. n. 267/2000.

ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI E FONDI DELLA MISSIONE 20

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali e per i fondi previsti dalla normativa vigente:

DESCRIZIONE	2021	2022	2023
Indennità di fine mandato del sindaco	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	154.000,00	154.000,00	154.000,00
Fondo rischi per spese potenziali	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Fondo garanzia debiti commerciali lex 145/2018	123.088,50	123.088,50	123.088,50
FCDE	2.721.417,40	2.721.417,40	2.721.417,40
Fondo di riserva e di cassa	74.719,02	50.045,47	50.045,47

FONDI DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Come introdotto dalla Legge di bilancio 145/2018, dopo il rinvio dello scorso anno, partirà dall'annualità 2021 l'applicazione del nuovo fondo. L'adempimento prevede che venga istituito a carico dell'Ente un nuovo fondo di garanzia debiti commerciali FGCR che, analogamente al già noto FCDE, prevede a partire dall'esercizio 2021 un accantonamento obbligatorio determinato con una percentuale che proporzionalmente aumenta in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi tenuti dall'Ente.

L'adempimento riguarda infatti gli enti che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Il comma 862 della legge 145/2018 ha stabilito l'importo dell'accantonamento che risulta crescente all'aggravarsi della situazione di inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi registrati nell'esercizio 2020 superiori a 60 giorni l'importo da accantonare è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio in corso.

La percentuale scende al 3% per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, al 2% quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, infine all'1% per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e 10 giorni. Il fondo dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio, missione 20 del titolo I della spesa, con delibera di giunta, entro il 28 febbraio dell'esercizio 2021 o in sede di approvazione del bilancio, dopo aver "misurato" i risultati in termini di pagamenti nell'esercizio 2020. Il comma 863 della legge 145/18 stabilisce poi l'obbligo di adeguare l'accantonamento al FGDC nel corso dell'esercizio in base alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Nelle previsioni del bilancio 2021 è stato indicato il valore del 3% di accantonamento perché nonostante il Comune di Capaci sia riuscito a diminuire del 10% il debito commerciale rispetto all'esercizio precedente, ha un ritardo di pagamento di 55 giorni; per il 2022 e per il 2023 è stata riconfermata la percentuale del 3%.

SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma 562 (ovvero dai commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente nelle previsioni di spesa del personale per il triennio 2021-2023:

- risulta rispettare i vincoli di legge;

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, si dà atto che questo ente:

- risulta rispettare i vincoli di legge.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	40.000,00		40.000,00
Donazioni	0,00		0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	2.600.000,00		
Proventi sanzioni Codice della Strada	150.000,00		75.000,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00		0,00
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni	30.000,00		
Condoni			
Alienazione di immobilizzazioni			
Contributi agli investimenti	1.148.021,48		1.148.021,48
TOTALE ENTRATE	3.968.021,48	TOTALE SPESE	1.263.021,48

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 05.08.2020, e ammonta ad € 8.735.823,65.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 prevede l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione per €. 173.934,13 (Fondo contenzioso).

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di

variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

Elenco delle società possedute al 31 dicembre 2019, ultimo rendiconto approvato, non risulta variata rispetto all'esercizio precedente.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
AMAP SPA	€. 25.581.337,00	0,00000001
SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU S.P.A. ATO PA1 IN FALLIMENTO	€. 107.093,59	8,11
CITTA' DELLA COSTA DI NORD – OVEST S.P.A	€. 120.849,00	8,55
S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	€. 120.000,00	1,143

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO

I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione (e di gestione) sono:

- a. principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve

- essere uguale al totale delle spese;
- b. Principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata della somma dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma del titolo 1 relativo alle spese correnti e del titolo 4 relativo alle spese per il rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti;
 - c. Principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate di cui ai titoli 4, 5 e 6 e le entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alle spese in conto capitale previste ai titoli 2 e 3.

Il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Capaci rispetta gli equilibri.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Al bilancio di previsione armonizzato, ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione, deve essere allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, per consentire l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'operazione in argomento ha lo scopo di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di procedere, conseguentemente, alla sua copertura.

Alla data di redazione della presente nota il rendiconto dell'esercizio 2020 non è stato ancora approvato.

BILANCIO: PARTE PLURIENNALE

Il Bilancio pluriennale con la contabilità armonizzata ha un'importanza maggiore che in passato. Con i nuovi principi contabili quando un ente non approva il bilancio entro il 31 dicembre, l'esercizio provvisorio si avvia con gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, non più con gli stanziamenti dell'esercizio appena trascorso. Per questo le previsioni degli esercizi 2022-2023 sono per lo più in linea con quelle dell'esercizio 2021.